

PS11516 - UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA-RINUNCIA AGLI STUDI

Provvedimento n. 28063

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica (nel prosieguo, Unicusano), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo. Il professionista, università telematica non statale fondata nel 2006, offre servizi di didattica (corsi di laurea, master e corsi di specializzazione) sia in modalità *e-learning* che in modalità tradizionale.

Il professionista ha realizzato nel 2018 un fatturato di circa 68 milioni di euro¹.

2. Konsumer Italia, in qualità di associazione dei consumatori segnalante.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento concerne le condotte poste in essere dal professionista nell'ambito dell'offerta formativa attraverso il sito *web www.unicusano.it*, consistenti:

A) nella frapposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso che risulta subordinato a due condizioni: da un lato, al rispetto di un termine particolarmente stringente; dall'altro, all'avvenuto pagamento, da parte dello studente moroso, dei debiti accumulati e delle quote di iscrizione agli anni successivi rinnovate automaticamente;

B) nella previsione della competenza di un foro diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 luglio 2019 è stato notificato a Unicusano l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11516 per presunta violazione degli artt. 24, 25 e 66 *bis* del Codice del Consumo.

5. In particolare, in tale sede veniva ipotizzato che:

1) il comportamento descritto al punto II, lettera A), potesse integrare una violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo dal momento che il professionista avrebbe precluso allo studente non in regola con i pagamenti lo scioglimento del vincolo contratto con l'iscrizione al corso di laurea;

2) la clausola sul foro competente descritta sub II. B) potesse integrare una violazione dell'articolo 66 *bis* del Codice del Consumo che stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

6. La comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento è stata inviata a Unicusano il 22 ottobre 2019.

7. In data 15 novembre 2019 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

8. Il professionista è stato sentito in audizione e ha depositato memorie difensive il 16 settembre e l'11 novembre 2019.

9. Konsumer Italia ha depositato una nota il 14 novembre 2019.

2) Le evidenze acquisite

Le condotte oggetto del procedimento

A) *Frapposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso*

10. Dagli elementi acquisiti in istruttoria è emerso che gli studenti per sciogliersi dal vincolo contratto con l'iscrizione al corso di laurea devono provvedere, ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari, al pagamento dei debiti maturati, in forza del meccanismo che prevede il rinnovo automatico dell'iscrizione all'anno

¹ [Allegato al doc. 31 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

successivo. In particolare, i segnalanti lamentano la mancanza di chiarezza delle condizioni contrattuali e la ricezione di richieste di pagamento del credito maturato per effetto del rinnovo automatico dell'iscrizione all'anno successivo, nonché la minaccia di avvio delle procedure legali².

11. Il menzionato Regolamento di Ateneo prevede, all'articolo 4, che *"Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi"*. Inoltre, l'articolo 8 del medesimo Regolamento, recita: *"la rinuncia agli studi, formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha effetto immediato ed è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti. Per chi non volesse essere iscritto all'anno accademico successivo la rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata tra il 1° e il 31 luglio dell'anno accademico in corso. A far data dal 31 luglio lo studente che avrà rinunciato alla iscrizione all'anno successivo cesserà ogni attività didattica con impossibilità di accesso alla piattaforma e a qualsivoglia attività didattica"*.

Siffatto Regolamento di Ateneo, in base alle rilevazioni *web* effettuate d'ufficio, non appare agevolmente reperibile sul sito *web* www.unicusano.it, né figura alcun collegamento ipertestuale in *homepage*.

Inoltre, l'articolo 5 del "Contratto con lo studente" (allegato 1 alla "domanda di iscrizione corso singolo", accessibile tramite il collegamento ipertestuale "iscriviti", collocato nel *footer* della *homepage*) recita: *"lo studente, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del regolamento universitario"*. Nella "Guida dello studente 2017/2018" (visionabile tramite l'omonimo collegamento ipertestuale, posizionato nel *footer* della *homepage*), è prevista la seguente indicazione: *"Se si è in regola con i pagamenti, la rinuncia è presentabile in qualunque momento dell'anno"*³.

B) *Previsione della competenza di un foro diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore.*

12. Dagli elementi acquisiti in istruttoria è, altresì, emerso che il professionista indicava nei moduli contrattuali, quale foro competente in caso di controversie, *"il foro di Sarno (SA), ovvero l'Ufficio del Giudice di Pace di Sarno, limitatamente alle controversie rientranti nei limiti della competenza per valore di detto Ufficio. e il Tribunale di Nocera Inferiore (SA) per le altre controversie"*; a partire dal febbraio 2019 la modulistica riportava il foro di Roma⁴.

3) Le argomentazioni difensive del Professionista

13. Unicusano ha sostenuto di non essere soggetto all'applicazione del Codice del Consumo in quanto ente pubblico non economico senza scopo di lucro. La sottrazione alla disciplina consumeristica sarebbe confermata da numerosi fattori, quali: la finalità pubblica dell'insegnamento; la capacità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale; le modalità di reclutamento dei docenti; la disciplina del rapporto di lavoro; l'esercizio di poteri di indirizzo e controllo da parte dei rappresentanti dello Stato e/o degli enti locali.

Nel merito, l'università telematica ha evidenziato che l'articolo 8 del Regolamento va interpretato nel senso che il 31 luglio è il termine ultimo per presentare la rinuncia agli studi e che quest'ultima può esser trasmessa, oltre che con lettera raccomandata, anche con *mail* certificata, oppure a mano all'Ufficio del protocollo.

Ad avviso dell'ateneo, in ogni caso, il diritto dello studente a rinunciare agli studi non verrebbe limitato dalla richiesta di pagamento delle rette e dei contributi per gli anni di effettiva iscrizione in quanto detta richiesta costituisce la controprestazione per la fruizione dell'attività didattica.

Il professionista, inoltre, ha riferito di aver ricevuto dal 2017 e fino alla metà di settembre 2019, 4.316 rinunce, delle quali 1.216 non accettate⁵. Nell'ipotesi di rinuncia non accettata, lo studente ha accesso alla piattaforma potendo usufruire dei contenuti didattici e del servizio di tutoraggio.

Lo stesso professionista ha aggiunto che diversi consumatori, la cui richiesta non è stata accettata, hanno poi provveduto a pagare tutti gli importi richiesti dall'ateneo anche per il periodo in cui non erano interessati a fruire di alcun servizio.

14. Riguardo alla clausola sul foro competente, infine, l'università ha precisato che la stessa può costituire oggetto di specifico accordo tra professionista e consumatore, corredato dalla doppia sottoscrizione delle parti ai sensi dell'articolo 1341 c.c.⁶.

4) Le argomentazioni dell'associazione

15. Konsumer Italia evidenzia l'atteggiamento estorsivo e vessatorio tenuto dal professionista il quale ha costretto i consumatori, dietro minaccia di azioni legali, a pagare somme illegittimamente pretese dopo la rinuncia agli studi.

² [Spec. doc. 1, 9, allegato 1 al doc. 14, doc. 16 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

³ [Doc. 20 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁴ [Allegati 1 e 8 al doc. 14 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁵ [Doc. 23 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁶ [All. 3 e 9 al doc. 14 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

16. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *internet*, in data 15 novembre 2019 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

17. Con parere pervenuto in data 18 dicembre 2019, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere ravvisando che, nel caso di specie, si sia realizzata la piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line* in quanto il mezzo *internet* è uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

18. In via preliminare si rileva che l'Università telematica, nel richiedere il pagamento di una tassa di iscrizione annuale per accedere ai corsi di insegnamento, svolge una attività commerciale rilevante ai fini del Codice del Consumo e può essere qualificata, a tal fine, professionista.

Al riguardo, il costante orientamento dell'Autorità e della giurisprudenza amministrativa ha rimarcato come la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato, indipendentemente dallo statuto giuridico e dalle modalità di finanziamento, o dalla sussistenza o meno del fine di lucro⁷. Pertanto, la natura pubblica del soggetto che opera con strumenti privatistici nei confronti dei consumatori non osta alla sua qualifica in termini di "professionista" posto che risulta dirimente la sostanza dell'attività esercitata⁸. In quest'ottica l'Autorità ha riconosciuto l'assoggettabilità al Codice del Consumo anche di una o.n.l.u.s., in ragione della "sostanza dell'attività esercitata indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dal soggetto che la ponga in essere"⁹.

19. Ciò premesso, si osserva che sulla base delle evidenze probatorie acquisite, quanto alla condotta *sub A)*, Unicusanò risulta aver realizzato una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Più precisamente, il professionista ha ostacolato l'esercizio del recesso predisponendo un meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione e subordinando gli effetti economici del recesso non solo al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso. Fatta salva la debenza dei pagamenti relativi al periodo antecedente il recesso, per i quali il professionista può attivare i rimedi previsti dall'ordinamento nel caso di inadempimento, il professionista ha invece indebitamente richiesto ai consumatori che avevano esercitato il diritto di recesso anche il pagamento di somme ulteriori imputabili a servizi non fruiti. Ciò in forza del meccanismo di rinnovo automatico predisposto che, precludendo lo scioglimento immediato dal vincolo contrattuale in caso di morosità, espone i richiedenti ad oneri economici ulteriori ed ingiustificati per prestazioni di cui non si intende fruire, come manifestato con la rinuncia agli studi.

20. Lo stesso professionista ha riferito di non aver accettato, nella maggior parte dei casi, le richieste di rinuncia pervenute invocando le sopra richiamate disposizioni regolamentari sicché mentre, da una parte, riconosce, sia pur in modo confusorio, che la rinuncia ha effetto immediato, dall'altra, invece, ha continuato a richiedere il pagamento delle rette, sia di quelle scadute e non saldate, sia di quelle che continuano a maturare dopo la comunicazione della rinuncia (in ragione dell'insolvenza dello studente).

Secondo quanto riportato dall'Ateneo, poi, alcuni consumatori le cui richieste non sono state accettate hanno provveduto a soddisfare tutti gli oneri economici imposti dallo stesso al fine di rendere pienamente operativi gli effetti del recesso. Pertanto, come anche lamentato da un segnalante¹⁰, il professionista ha sfruttato la posizione di potere rispetto ai consumatori per condizionarli indebitamente a proseguire il rapporto e a versare le rette annuali.

21. Gli ostacoli sopra descritti al diritto di recesso sono riconducibili all'ambigua disciplina contrattuale che non chiarisce le concrete modalità di esercizio del diritto e le sue conseguenze.

22. Occorre ricordare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE non ha mancato di rimarcare al riguardo la fondamentale importanza per il consumatore delle informazioni fornite prima della conclusione del contratto e, segnatamente, la necessità che le informative rese dal professionista al consumatore siano chiare e adeguate¹¹. Posto che la richiesta di un servizio deve consistere in una scelta libera da parte del consumatore, una pratica commerciale è aggressiva quando limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto o servizio.

⁷ [Tar Lazio, 2/11/2012, n. 8969.]

⁸ [Cfr., ex multis: AGCM, provv. n. 26710 del 25/7/2017, Atac - soppressione corse; n. 25618 del 9/9/2015, AMA - Consorzi raccolta indumenti usati e PS9943 provv. 17/9/2008, n. 18888, PS698, Inpdap - Prestazioni creditizie e sociali; in giurisprudenza: Cons. St., 22/7/2014, n. 3897 e 12/11/2014, n. 5548, nonché Tar Lazio, 3/6/2019, n. 7122, 17/1/2018, n. 565. 30/1/2018, n.1081e 2/11/2012, n. 8969.]

⁹ [PS10591, Mevaluate/Rating di legalità, provv. n. 26640 in cui è stata coinvolta Associazione Mevaluate onlus.]

¹⁰ [Doc. 16 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹¹ [Corte di Giustizia, 12 giugno 2019, C-628/17, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów C/ Orange Polska S.A., pt. 28; 13 settembre 2018, Wind Tre e Vodafone Italia, C-54/17 e C-55/17, pt. 45.]

23. Orbene, nel caso di specie, l'articolo 4 del Regolamento di Ateneo non rende chiaro il momento dal quale decorrono gli effetti della rinuncia agli studi dal momento che quest'ultima, da un lato, ha "effetto immediato" e, dall'altro, "è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti". Inoltre, benché l'articolo 8 del Regolamento preveda che "lo studente che avrà rinunciato alla iscrizione all'anno successivo cesserà ogni attività didattica con impossibilità di accesso alla piattaforma e a qualsivoglia attività didattica", lo studente non in regola con i pagamenti dovrà continuare a corrispondere anche le rette successive alla comunicazione del recesso in ragione della mancata accettazione della richiesta di recesso e in forza del meccanismo del rinnovo automatico.

24. In altri termini, la complessiva strutturazione della regolamentazione negoziale - oltre ad essere ambigua riguardo al momento dal quale decorrono i relativi effetti (effetto immediato o a seguito della regolarizzazione dei pagamenti relativi a rette e contributi) e contraddittoria rispetto al momento in cui si può presentare la rinuncia - dal 1° al 31 luglio (come previsto dall'articolo 8 del Regolamento) o in qualunque momento dell'anno (come previsto nella Guida dello studente) - ha l'effetto di non consentire ai consumatori, ancorché inadempienti, di sciogliersi dal vincolo contrattuale, costringendoli a sostenere un onere economico ulteriore rispetto a quello dovuto per le prestazioni già fruite, rappresentato dalle somme relative ai rinnovi automatici per prestazioni di cui il consumatore non intende più fruire.

Sebbene il professionista abbia riferito di aver ricevuto anche istanze presentate oltre la precisa finestra temporale e non inviate per raccomandata, ciò non di meno la formulazione letterale utilizzata induce a ritenere che sia esclusa la possibilità di proporre la rinuncia in un diverso periodo e attraverso una diversa modalità.

25. Sulla base delle considerazioni che precedono, il professionista risulta aver posto in essere una pratica commerciale aggressiva, consistente nella frapposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso, idonea ad alterare la libertà di scelta dei consumatori in ordine alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

26. Sulla base delle evidenze probatorie acquisite, Unicusano risulta aver altresì, realizzato, quanto alla condotta *sub B*), una violazione dell'articolo 66 *bis* del Codice del Consumo. Invero, come confermato dallo stesso professionista i moduli contrattuali riportavano dapprima l'indicazione dell'ufficio del Giudice di Pace di Sarno e del Tribunale di Nocera Inferiore e, in un'edizione successiva della modulistica, l'indicazione di Roma, quale foro competente in caso di controversie.

E' appena il caso di precisare che l'assunto dell'ateneo che ritiene la clausola sul foro suscettibile oggetto di specifica trattativa tra le parti appare destituita di fondamento in ragione della natura inderogabile della norma.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

27. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la condotta posta in essere in violazione del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa, nonché della notorietà della piattaforma.

Condotta sub A)

29. Riguardo alla gravità della violazione, si rileva che il professionista risulta essere una delle università telematiche con maggiori iscritti (22.779 nell'anno accademico 2017/2018)¹² e avente una notevole dimensione economica, come desumibile dal fatturato da essa realizzato nel 2018, corrispondente a circa 68 milioni di euro¹³. La condotta accertata, inoltre, è caratterizzata da una elevata potenzialità offensiva in ragione dell'indebito condizionamento rappresentato dalla richiesta di somme relative ai rinnovi automatici, nonché della pervasività di uno dei mezzi di comunicazione (*internet*) utilizzato per la fruizione del servizio.

30. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la pratica è stata posta in essere dall'Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica quantomeno a decorrere dal 21 marzo 2018 (data delle prime evidenze agli atti)¹⁴ ed è ancora in corso.

31. Tenendo conto della gravità e della durata della violazione come sopra descritte, nonché dell'elevato grado di offensività della condotta riferita alla frapposizione di ostacoli all'esercizio di diritti contrattuali, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Unicusano nella misura di 200.000 € (duecentomila euro).

¹² [Dati MIUR riferiti all'anno accademico 2017/2018: <http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei-non-statali/roma-unicusano.>]

¹³ [Allegato al documento 31 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁴ [Cfr. all. 1 al doc. n. 14 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

Condotta sub B)

32. Riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che si tratta di una singola specifica violazione della normativa a tutela dei consumatori nei contratti a distanza anche ai fini dell'eventuale esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria e si richiamano le considerazioni del paragrafo 28 in ordine alla dimensione del professionista e alla pervasività del mezzo di comunicazione *internet* utilizzato per la fruizione del servizio.

33. Quanto alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta è stata posta in essere dall'Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica quantomeno a decorrere dal 21 marzo 2018 (data delle prime evidenze agli atti)¹⁵ ed è ancora in corso.

34. Sulla base delle precedenti considerazioni in merito alla gravità e alla durata della violazione, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Unicusano nella misura di 50.000 € (cinquantamilaeuro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera A) del presente provvedimento, consistente nell'aver frapposto ostacoli all'esercizio della rinuncia agli studi, integra una pratica commerciale aggressiva in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo;

RITENUTO, inoltre, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera B) del presente provvedimento, posta in essere da Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'articolo 66 *bis* del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II, lettera A) del presente provvedimento, posta in essere da Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera A) del presente provvedimento sia irrogata a Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomilaeuro).

c) che la condotta descritta al punto II, lettera B) del presente provvedimento, posta in essere da Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'articolo 66 *bis* del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

d) che con riferimento alla condotta descritta al punto II, lettera B) del presente provvedimento sia irrogata a Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamilaeuro);

e) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alle diffide di cui ai punti a) e c).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

¹⁵ [Cfr. all. 1 al doc. n. 14 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli